**Valutazione**

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Qualora il PEI abbia individuato per l’alunno con disabilità obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI.

Il decreto 62 riconferma molte delle norme già esistenti.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita:

             al comportamento

             alle discipline

             alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. “Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova” (comma 4, art.11).

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato (comma 5, art.11).

Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11).

L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell’esame di Stato (comma 7, art.11).

**Prima novità introdotta dall’articolo 11 del decreto 62: se l’alunno con disabilità non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo**

La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell’art.11, all’interno del quale si prescrive che *“alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”.*

In passato, il rilascio dell’attestato dei crediti formativi in sostituzione del diploma di licenza media era regolato nell’Ordinanza Ministeriale n.90 del 2001, l’art.11 comma 12, che così stabiliva: *“al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati”.*

Il rilascio dell’attestato all’alunno con disabilità era quindi decisione assunta dal Consiglio di classe, in relazione ai risultati del PEI, e non conseguenza di una ‘non presentazione’ dell’alunno con disabilità all’esame di Stato.

Nel decreto n.62, il legislatore considera l’assegnazione dell’attestato di credito formativo solo in ordine all’assenza degli alunni con disabilità agli esami di Stato, svilendo di fatto il ruolo dei consigli di classe e della stessa famiglia dell’alunno con disabilità, che insieme hanno condiviso il percorso dell’alunno, predisposto sulle sue reali potenzialità.

Nel comma 8 dell’art.11 del tutto assente risulta infatti l’ipotesi che l’alunno non si presenti agli esami per motivi ampliamente giustificabili tali da condurre la Commissione d’esame a predisporre delle prove suppletive. Per cause probabilmente non ascrivibili a responsabilità dell’alunno disabile non sembra giusto negare la possibilità di iscrizione alle scuole superiori.

**La certificazione delle competenze dell’alunno con disabilità**

Nell’art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno con disabilità sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. In attesa dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

In attesa di mettere in pratica le nuove disposizioni o dell’emanazione di circolari ministeriali esplicative per dirimere perplessità, le scuole sono chiamate a fissare, nell’ambito dell’autonomia scolastica, linee di azioni uniche e condivise.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

**L. 104/1990; art. 318 del D. Lgs 297/1994; Regolamento Gelmini del 2009; DPR riassuntivo n.** **122 del 22 giugno 2009, art.9)**

Alunni che seguono la programmazione di classe, la programmazione per obiettivi minimi, la programmazione per obiettivi minimi globalmente riconducibili a quelli della classe, la programmazione differenziata per alcune discipline.

**Il diritto all’educazione e all’istruzione è sancito anche per gli alunni con disabilità dalla Legge 104 del 1992**: “E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona diversamente abile nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle Istituzioni universitarie”.

**TUTTI I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE SONO CORRESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE DEL PEI, DI CONSEGUENZA LA VALUTAZIONE DELL’ALUNNO CON DISABILITÀ È COMPITO DI TUTTI GLI INSEGNANTI.**

**La valutazione degli alunni con disabilità è un diritto ed è riferita al Piano Educativo** **Individualizzato (PEI), elaborato in base alle Indicazioni Nazionali.**

***Legge 104/1992 art.16* e *nel successivo DPR 122/2009 – art.9*** “La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI (Decreto Legislativo n. 59 del 2004, art. 11) ed è espressa in decimi”.

Si utilizzeranno pertanto scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel

Piano Educativo Individualizzato.

In alcuni casi, alcune aree del PEI possono prevedere gli stessi obiettivi della classe.

In tal caso la valutazione dell’alunno è riferita al PEI e concordata con L’Equipe Psico-Pedagogica di riferimento.

Se in determinate discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, nel PEI è necessario indicare:

* per quali discipline sono stati adottati
* quali attività integrative e di sostegno sono state svolte, anche in parziale sostituzione dei contenuti programmati.

**La valutazione dovrà tener conto dei progressi compiuti dall’alunno in riferimento ai livelli di** **partenza, alle effettive potenzialità possedute e agli insegnamenti impartiti (art.16 comma2** **Legge 104/1992).**

**SI VALUTERANNO SOPRATTUTTO I PROCESSI DI APPRENDIMENTO, NON SOLO LE PERFORMANCE.**

***L’art. 15 dell’O.M. n. 90/2001 al comma 2* recita “Il Consiglio di Classe (…)** verifica i risultati

complessivi rispetto agli obiettivi prefissati nel PEI”.

“Il processo di valutazione ha maggiore valenza formativa per l’alunno se non diventa il censimento di lacune ed errori, ma piuttosto evidenzia le mete anche minime già raggiunte e valorizza le sue risorse” (*D.M. 5.5. 1993).*

In riferimento **ai criteri di verifica e valutazione** si adotteranno quelli ritenuti opportuni, in base alle risposte fornite dall’alunno nel corso dell’anno scolastico.

**La valutazione dell’alunno con disabilità in stato di gravità (art.3 comma 3 Legge 104) non è espressa in decimi ma con un giudizio sintetico, relativo a macro aree di apprendimento e con un giudizio globale relativo al comportamento (di lavoro…) e ad altri progressi compiuti in relazione ai livelli di partenza.**

In base a quanto previsto dal d.lgs 62/17 (art.11) sulla scheda di valutazione di primo e secondo quadrimestre non bisogna aggiungere la postilla che la valutazione è stata effettuata in base a quanto prefissato nel PEI. Altresì nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

**Nel primo ciclo d’istruzione la valutazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva,** anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità è sempre il risultato di quanto prefissato nel Piano Educativo Individualizzato.

**Ciò vale anche per l’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione (ex esame di licenza media)** che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove differenziate, comprensive della prova nazionale, se stabilito nel suo PEI.

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ALUNNO CON DISABILITÀ**

 La valutazione è prevista dall’insegnante specializzato in attività di sostegno alla classe e

condivisa ed avallata dai docenti del Consiglio di classe;

**La valutazione minima, per obiettivi non sufficientemente raggiunti, è stata disciplinata dal Collegio docenti. Si avrà cura di escludere a priori una valutazione completamente negativa, partire dal 5 è da intendersi come volontà da parte del consiglio di classe di segnalare una necessaria revisione degli obiettivi di apprendimento indicati nel PEI, dell’azione didattica e degli interventi posti in essere.**

E’ necessario valutare anche con il massimo dei voti, l’alunno che ha raggiunto pienamente, in modo eccellente ecc… tutti gli obiettivi previsti nel PEI.

**VALUTAZIONE ALUNNI IN STATO DI GRAVITA’ (Disabilità cognitiva e PEI) (ART. 3, COMMA 3, L.104/1992)**

**Tabella valutazione** alunni con disabilita’ in stato di gravita’  **(art.3 comma 3 della legge 104/1992) che richiedono una programmazione differenziata non riconducibile ai programmi ministeriali**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIETTIVI****PREDISPOSTI NEL PEI**(nelle areeindicate) | **COMPETENZE**(sviluppate in riferimento alle potenzialità possedute) | **GIUDIZIO SINTETICO/ VOTO \*\*** | **MODALITA’ DI****RAGGIUNGIMENTO** | **GRADO DI****PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA** |
| Pienamenteraggiunti | Competenzeacquisite al massimo delle sue potenzialità |  Ottimo 9/10 | Con buona sicurezza edautonomia | Eccellente grado dipartecipazione alla vita scolastica |
| Raggiunti inmodo soddisfacente | Competenzediscretamente acquisite | Distinto7/8 | Occasionalmenteguidato e con discreta sicurezza | Apprezzabilepartecipazione alla vita scolastica |
| Sostanzialmenteraggiunti | Competenzesostanzialmente acquisite | Buono6/7 | Parzialmente guidato econ sufficiente sicurezza | Discreta partecipazione alla vita scolastica |
| Raggiunti inparte | Competenze nonsufficientemente acquisite | Sufficiente5/6 | Guidato e con limitatasicurezza | Scarsa partecipazione alla vita scolastica |

\*\*La legge 6 giugno 2020, n.41, ha previsto che “dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola Primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo”. Per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado la valutazione continua ad essere effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

|  |
| --- |
| **GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÁ****(programmazione riconducibile ai programmi ministeriali)** |
| **Indicatori** | **Descrittori** | **Giudizio sintetico/****Voto\*\*** |
| Conoscenze  | Ampie ed approfondite | OTTIMO10 |
| Abilità e competenze | È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in completa autonomia ed è propositivo. Applica con sicurezza i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. |
| Conoscenze  | Ampie e consolidate.  | DISTINTO9 |
| Abilità e competenze | È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate.  |
| Conoscenze  | Consolidate.  | BUONO8 |
| Abilità e competenze | È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza lastrumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate |
| Conoscenze  | Parzialmente consolidate.  | DISCRETO7 |
| Abilità e competenze | È in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche con l'aiuto dell'adulto. |
| Conoscenze  | Essenziali | SUFFICIENTE6 |
| Abilità e competenze | Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici ed affronta situazioni problematiche solo se guidato. Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato dall'adulto. |
| Conoscenze.  | Inadeguate | NON SUFFICIENTE5\* |
| Abilità e competenze | Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di problem-solving, anche se supportato dall'adulto. |
| **\*necessaria revisione degli obiettivi di apprendimento indicati nel PEI** |
| \*\*La legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto che “dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola Primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo”. Per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado la valutazione continua ad essere effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. |

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO**

**Indicatori**

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. Comportamento in riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni. Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze.

**N.B.**

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La normativa ministeriale e il documento riportante le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” esplicitano chiaramente che la valutazione va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai **processi** e non solo alle performances dell'alunno.

**DAL PEI ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SCANSIONE** **TEMPORALE** | **TIPOLOGIE****DI PEI** | **LIVELLI DELLA RUBRICA VALUTATIVA** | **RIFERIMENTI NORMATIVI** |
| **Primo ciclo** | **PEI CURRICULARE****PEI DIFFERENZIATO** | **QUATTRO LIVELLI DI PADRINANZA: AVANZATO,INTERMEDIO, BASE INIZIALE** | **DM 742/2017** |

**LIVELLI ED INDICATORI ESPLICATIVI CM n.3/2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **LIVELLO** | **DESCRIZIONE** |
| **A-AVANZATO** | **L’alunno/a svolge compiti, risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità, propone e sostiene le proprie opinion e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.** |
| **B-INTERMEDIO** | **L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.** |
| **C- BASE** | **L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando si possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.** |
| **D- INIZIALE** | **L’alunno/a se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni nuove.** |

|  |
| --- |
| **GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO** |
| **Descrittori** | **Giudizio sintetico** |
| Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e motivazione. Rispetta le regole della convivenza civile. Si comporta in maniera conforme alle regole e attiva positive interazioni con adulti e compagni. Mostra di aver generalizzato la cura e il rispetto per il materiale proprio, per quello altrui e per i contesti di vita esperiti. | ESEMPLARE |
| Partecipa alle attività con impegno e motivazione costanti. Si comporta in maniera conforme alle regole e interagisce con adulti e compagni in modo corretto e collaborativo. Ha cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze. | OTTIMO |
| Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. Generalmente rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in maniera abbastanza positiva. Ha cura del proprio materiale di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze.  | DISTINTO |
| Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e motivazione vanno sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche e le interazioni con adulti e compagni necessitano di essere spesso mediate dall'adulto. La cura del proprio materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze devono essere sollecitate dalle figure di riferimento.  | BUONO |
| Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del contesto nel quale vive le esperienze. | SUFFICIENTE |
| Attiva comportamenti deliberatamente gravi per la propria e l'altrui incolumità psico-fisica e destabilizza consapevolmente relazioni ed attività. | NON SUFFICIENTE |

Si precisa che il modello Nazionale viene compilato con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal PEI.

Si riconferma ,pertanto, la centralità del PEI-